



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 44/18/DSP

ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1, ALLEGATO A DELLA DELIBERA N. 184/13/CONS DELL'ISTANZA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SABINO PAGLIARULO/POSTE ITALIANE

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;

VISTA l’istanza presentata dal Sig. Sabino Pagliarulo, acquisita al protocollo Agcom in data 27 aprile 2018, per la risoluzione di una controversia con Poste Italiane S.p.A. (di seguito, Poste Italiane o la Società) relativa al servizio postale denominato “Raccomandata

internazionale” e relativi allegati, tra i quali, in particolare, la nota della Società con cui rigettava l’istanza di conciliazione proposta dall’utente;

VISTA la nota del 15 maggio 2018, con cui è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento;

VISTA la nota del 13 giugno 2018, con cui la società Poste Italiane ha trasmesso le proprie osservazioni e relativi allegati;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, con la citata nota del 13 giugno 2018, la Società ha trasmesso copia dell’assegno, datato 5 maggio 2018, di importo pari a € 47,52, corrisposto in favore dell’utente a titolo d’indennizzo per il mancato recapito della raccomandata internazionale, ai sensi della Convenzione U.P.U e della Carta del servizio postale universale, fissato in 30 DTS, oltre al costo sostenuto per la spedizione;

CONSIDERATO che in data 10 maggio 2018 l’utente ha incassato il suddetto assegno;

RITENUTA pertanto pienamente soddisfatta la pretesa dell’istante;

DETERMINA

l’archiviazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del “*Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti da reclami nel settore postale*” allegato alla delibera n. 184/13/CONS, del procedimento avviato in data 3 luglio 2017 con l’acquisizione dell’istanza del sig. Sabino Pagliarulo, per cessazione della materia del contendere.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti e pubblicata nel sito *web* dell’Autorità.

Roma, 22 ottobre 2018

Il Direttore
Claudio Lorenzi